



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro  
e delle Relazioni Industriali  
Divisione VII**

già Direzione Generale della  
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma  
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.  
e-mail: [Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it](mailto:Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it)

**VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA**

In data **12 gennaio 2015**, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza del dott. Alessandro Righetti, si è tenuto un incontro per l'esame congiunto ex art. 2 del DPR 218/2000 riguardo alla situazione occupazionale di **PIEMME S.p.A.**, utile per accedere ad un ulteriore trattamento di **CIG in deroga ex art. 2 comma 64 della Legge del 28/06/2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita"**.

Sono presenti:

- per la PIEMME Spa: Claudio De Vincenzo ed Ettore Papparazzo;
- per la CONFCOMMERCIO ROMA: Maria Elisabetta Russo;
- per la FILCAMS CGIL Naz.le: Marco Rossi;
- per la FISASCAT CISL Naz.le: Elena Maria Vanelli;
- per la UILTuCS Naz.le: Paolo Proietti,
- Sono altresì presenti RSA Cgil, Cisl e Uil nelle persone di Alessandro Addario, Irene Nappa ed Enzo Gabrielli

**PREMESSO CHE**

- la **PIEMME S.p.A.** (d'ora in poi definita "Società") con sede legale in Roma, con un organico complessivo di n. 90 dipendenti, opera nel settore pubblicitario, sulla base di specifici accordi sottoscritti in sede governativa ha fruito di cig in deroga, dal marzo 2013, sino al novembre 2014, con differenti modalità di fruizione in base alle specifiche esigenze nelle proprie sedi operative;
- con nota del 15/12/14 (Prot. n. 24832) la Società ha presentato istanza al fine della consultazione di cui in epigrafe, e pertanto, con nota del 07/01/15 (Prot. N. 42)) questo Ministero ha convocato formalmente le Parti sociali interessate alla riunione odierna;
- nel corso del presente incontro la Società ha ribadito le motivazioni poste alla base della richiesta di Cassa integrazione guadagni in deroga, già specificate nel corso dei precedenti incontri, rilevando la necessità di avere a disposizione un ulteriore periodo del citato ammortizzatore sociale al fine di implementare il programma di ristrutturazione aziendale che da tempo è stato messo in atto e che ha portato ad una diminuzione della richiesta di Cassa.;
- le OO.SS. preso atto delle dichiarazioni societarie, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e garantire un sostegno al reddito ai lavoratori interessati concordano nel ricorrere, per essi, ad un ulteriore periodo di Cig in deroga di 5 mesi riguardo a n. 55 unità lavorative con le modalità di seguito specificate.

CONSIDERATA

la L. del 28.06.2012 n. 92, che all'art. 2, comma 64 prevede la possibilità di concessione sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali.

VISTO

l'art. 1, co. 183 della L. del 27.12.13, n. 147 (Legge di stabilità 2014) che ha rifinanziato gli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2014.

VISTO

Il D.M. n. 83473 datato 01.08.2014, pubblicato in data 04.08.2014, che fornisce i nuovi criteri per l'erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga.

TANTO PREMESSO, CONSIDERATO, E VISTO

Le Parti raggiungono il presente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

1. L'Azienda presenterà, al competente Ufficio della Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del Lavoro, istanza – ai sensi della normativa suindicata – al fine dell'accesso al trattamento di **CIG in deroga**, a decorrere dal **13/01/15, e sino al 12/06/15** per un numero massimo di **55 lavoratori** ripartiti, nelle sedi e nelle modalità, come di seguito specificato:

**REGIONE LAZIO:** n. 24 lavoratori di cui n. 22 full-time e n. 2 con un part-time medio del 79%, saranno collocati in Cig in deroga a rotazione tra loro con una riduzione media del 30% dell'orario di lavoro

**REGIONE PUGLIA:** n. 7 lavoratori (di cui 5 con Part Time medio del 50%) saranno collocati in Cig in deroga a rotazione tra loro con una media del 30% del proprio orario di lavoro

**REGIONE MARCHE:** n. 4 lavoratori di cui n. 1 full-time e n. 3 con un part-time medio del 50%, saranno collocati in Cig in deroga a rotazione tra loro con una riduzione media del 30% dell'orario di lavoro

**REGIONE CAMPANIA:** n. 6 lavoratori full-time saranno collocati in Cig in deroga a rotazione tra loro con una riduzione media del 30% dell'orario di lavoro

**REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA:** n. 2 lavoratori con un part-time medio del 79% saranno collocati in Cig in deroga a rotazione tra loro con una riduzione media del 30% dell'orario di lavoro

**REGIONE LOMBARDIA:** n. 5 lavoratori full-time saranno collocati in Cig in deroga a rotazione tra loro con una riduzione media del 30% dell'orario di lavoro

**REGIONE VENETO:** n. 7 lavoratori, di cui:

- n.1 full time a zero ore senza rotazione vista l'infungibilità delle mansioni svolte
- n. 6 (di cui n. 3 con part-time medio del 50%) saranno collocati in Cig in deroga a rotazione tra loro con una media del 30% del proprio orario di lavoro

Tutti i lavoratori, nel rispetto delle medie suindicate, potranno essere collocati in Cassa con picchi massimi del 100%

Si specifica che la Società dichiara che l'attività legata ad i lavoratori collocati in Cassa a zero ore senza rotazione non è cessata, ma si è solo momentaneamente ridotta.

2. La Società anticiperà l'integrazione salariale alle normali scadenze di paga.

3. Come piano di gestione degli esuberi, la Società si impegna a:

- Avviare un'eventuale procedura di licenziamento collettivo, utilizzando il criterio esclusivo della non opposizione al licenziamento stesso
- Perseguire l'abbattimento di costi fissi e benefit aziendali

- Perseguire la ricerca di nuovi mercati e puntare su settori strategici, come il digitale e il comparto immobiliare
4. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art.4, c. 40,42,43,44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale o, non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo
  5. Le Parti si incontreranno a livello nazionale e/o territoriale per la verifica dell'applicazione della Cassa e si impegnano ad effettuare il primo incontro entro il corso del mese in corso, anche per approfondire le specifiche strategie relative all'implementazione dell'attività aziendale
  6. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del lavoro, effettuerà il monitoraggio sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con la Società, al fine del costante aggiornamento della spesa.
  7. La Società dichiara altresì di conoscere i criteri previsti per la concessione della CIG in Deroga esplicitati dal D.M. 83473 dell'1 agosto 2014, di possederne gli elementi in essa inseriti e di non avere, allo stato, motivi ostativi nello stesso D.M. elencati.
  8. La scrivente D.G. Relazioni industriali e Rapporti di lavoro rende noto alle Parti che l'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito dovrà essere presentato, congiuntamente all'istanza di concessione, da produrre non oltre 20 giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro alla D.G. Politiche attive e Passive del Lavoro, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. La Società è altresì tenuta a presentare la precitata istanza corredata dall'elenco nominativo e dal verbale redatto in data odierna, in via telematica, all'I.N.P.S. per le competenze di legge (D.M. 83473) e alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva sempre entro il 20° giorno dall'inizio del periodo di Cassa Integrazione.

Il Presente Verbale sarà trasmesso alle Regioni coinvolte ai fini dell'attuazione di eventuali misure di politica attiva del lavoro come previste dalla legislazione vigente.

Questa divisione, esperita l'attività di mediazione, trasmetterà tempestivamente il presente verbale alla div. IV – D.G. delle Politiche Attive e Passive del Lavoro – per l'espletamento delle fasi istruttoria e decisoria di propria competenza.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti dichiara esperita e positivamente conclusa la procedura di esame congiunto di cui all'art.2 D.P.R. 218/2000 tesa al riconoscimento della misura di Cig in deroga ai sensi dell'art. 2 comma 64 della L. 28.06.2012 n. 92

Roma 12 gennaio 2015

Letto, confermato e sottoscritto

PIEMME S.p.A

LE OO.SS.  
 Marco...  
 Paolo...  
 John M. Venturi  
 Le RSA  
 Fausto...  
 Emma...

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI